REGOLAMENTO (CEE) N. 851/78 DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 2114/71 relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 [2], in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana, nel suo parere relativo all'olio di colza e di ravizzone, ha raccomandato che, quando tale olio è utilizzato a fini alimentari, la preferenza sia concessa ai tipi di olio a debole tenore di acido erucico ;

considerando che la maggioranza dei produttori della Comunità fa già uso nelle colture di varietà di semi a debole tenore di acido erucico ; che, per incoraggiare i produttori a proseguire quest'azione di riconversione, è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2114/71 del Consiglio, del 28 settembre 1971, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi [3], limitando la concessione dell'integrazione, per quanto riguarda la produzione destinata ad usi alimentari, per i semi aventi un tenore di acido erucico non superiore a un determinato limite ;

considerando inoltre che è opportuno accertarsi che l'integrazione sia corrisposta soltanto per i semi ad elevato tenore di acido erucico che sono destinati ad usi non alimentari ;

considerando che è opportuno limitare l'applicazione del presente regolamento al periodo che consenta di valutarne l'efficacia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del presente regolamento (CEE) n. 2114/71 è completato dal comma seguente :

« Per quanto concerne i semi di colza e di ravizzone, l'integrazione viene concessa soltanto per i semi il cui olio

— presenti un tenore di acido erucico, calcolato sul tenore globale di acidi grassi nella fase grassa, che non superi una percentuale da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, o

— sia destinato ad usi non alimentari nella Comunità, da determinarsi secondo la procedura di cui al primo trattino ».

Articolo 2

L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2114/71 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 10*

1. Il diritto all'integrazione sorge :

a) per i semi di colza e di ravizzone il cui olio presenti un tenore di acido erucico, calcolato sul tenore totale di acidi grassi in fase grassa, che non superi la percentuale di cui all'articolo 1, e per i semi di girasole, all'atto della trasformazione di detti semi per la produzione di olio ;

b) per di semi di colza e di ravizzone non conformi alla lettera a) e destinati ad usi non alimentari, al momento in cui l'olio ottenuto da tali semi ha raggiunto la destinazione prevista.

2. L'integrazione è versata al titolare del certificato di cui all'articolo 4, nello Stato membro in cui i semi sono sottoposti al controllo :

— per i semi di cui al paragrafo 1, lettera a), quando è fornita la prova della trasformazione ;

— per i semi di cui al paragrafo 1, lettera b), quando è fornita la prova che l'olio ha raggiunto la destinazione prevista.

Tuttavia, l'integrazione può essere anticipata non appena i semi sono sottoposti a controllo, purché per la loro trasformazione venga costituita una garanzia ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1982.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 222 del 2. 10. 1971. pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER